

NORME DI SOSTEGNO del DECRETO “RILANCIO” **sintesi ad uso di lavoratori dipendenti e autonomi,** **professionisti, partite iva e collaboratori** **dedicato alle professionalità del Settore delle Costruzioni**

Il DL 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, amplia e potenzia misure già introdotte con il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) e ne introduce altre.

Qui di seguito una sintesi (aggiornata al 24 giugno 2020).



Per informazioni più dettagliate e per le pratiche, rivolgersi alla Fillea Cgil del proprio territorio

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LAVORATORI DIPENDENTI

Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo Integrazione Salariale, Fondi di Solidarietà Settoriali, Cassa Integrazione Guadagni in deroga - causale COVID19

(articoli 19,22, 31, 44 - DL 18/2020 Cura Italia + articoli 68, 70, 75 - DL 34/20 Rilancio)

Queste diverse forme di cassa integrazione sono previste per un massimo di nove settimane dal 23/2/2020 al 31/8/2020, con possibilità di ulteriori cinque settimane aggiuntive, se già esaurite le prime nove.

Con il Decreto Legge 52 del 15/6/2020, il Governo ha stabilito che, se già interamente fruito le prime nove, si possono richiedere subito le altre quattro settimane approvate con il Decreto Rilancio, anche in periodi decorrenti prima del 1/9/2020. Questo vale per tutte le forme di cassa integrazione citate (Cigo, Fis, Cassa in deroga).

Resta invece fermo il periodo massimo di 18 settimane.

Tutti gli ammortizzatori con causale covid19 si applicano a lavoratori/trici dipendenti che risultano in forza alla data del 23/2 e per quelli che sono stati assunti successivamente a questa data ed entro il 25/3/2020.

Qualora siano stati fatti periodi di cassa integrazione previste con le normali causali, queste settimane non si sommano.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

(articolo 46 - DL 18/2020 Cura Italia + articolo 80 - DL 34/20 Rilancio)

Il blocco al licenziamento è valido fino al 17 agosto 2020; i datori di lavoro non possono intimare licenziamenti individuali e collettivi e sono sospese tutte le procedure avviate dal 23 febbraio.

I contratti a termine: saranno possibili la proroga ed il rinnovo fino al 30 agosto 2020, senza necessità di indicare causali.



INDENNITÀ (BONUS) PER LAVORO AUTONOMO, LAVORO STAGIONALE E INTERMITTENTE

(articoli 27, 28, 44, 44 bis - DL 18/2020 Cura Italia + articoli 75,78, 84 - DL 34/20 Rilancio)

Professionisti con Partita Iva e Collaboratori Coordinati e Continuativi

Previsti per questi lavoratori/trici bonus di 600 € a marzo e di 600 € ad aprile. In più:

- per i professionisti a partita Iva, è previsto un ulteriore bonus di 1000 € a maggio nel caso si sia verificata una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 (calcolato in base al principio di cassa).
- per i Co.Co.Co che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del DL Rilancio, è prevista una ulteriore indennità di 1000 € a maggio.
- Il Bonus va richiesto all'INPS. Qualora si fosse già ricevuto quello di marzo, per il bonus di aprile l'invio sarà rinnovato in automatico.

Lavoratori autonomi iscritti alle sezioni speciali dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria), nello specifico artigiani

Previsto un bonus di 600 € a marzo e di 600 € ad aprile.

Il Bonus va richiesto all'INPS. Qualora si fosse già ricevuto quello di marzo, per il bonus di aprile l'invio sarà rinnovato in automatico.

Professionisti iscritti ad enti previdenziali di diritto privato (fondo di ultima istanza)

Prevista una indennità di 600 € mensili a marzo, aprile e maggio 2020, per i professionisti iscritti ad enti previdenziali di diritto privato.

Se ne ha diritto solo a condizione di non essere anche titolari di pensione o di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Per lavoratori/trici dipendenti o autonomi che hanno cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa per l'emergenza Covid19 e non hanno ricevuto alcun ristoro per il mese di marzo (reddito di ultima istanza)

E' previsto un bonus da 600 € ad aprile e 600 € a maggio per (tra gli altri):

- lavoratori autonomi privi di partita Iva senza contratto al 23/2/2020 e con almeno un contratto occasionale ed un contributo mensile fra l'1/1/2019 ed il 23/2/2020;
- lavoratori intermittenti che non avevano chiamata in corso al momento della sospensione e con 30 giorni di lavoro nel periodo dall'1/1/2019 al 31/1/2020.

Queste categorie di lavoratori/trici possono percepire il bonus solo se non hanno trattamenti di pensione né contratti di lavoro subordinato in essere.

- La domanda va fatta all'INPS.

IMPORTANTE: ZONA ROSSA ➔ per i lavoratori autonomi, professionisti, co.co.co e titolari d'impresa residenti nei comuni della zona rossa il DL 18/2020 ha previsto un'indennità aggiuntiva di 500 € mensili per tre mesi, parametrata ai giorni di sospensione dell'attività.

IMPORTANTE: BONUS DI MARZO ➔ per tutte le categorie di lavoratori/trici cui spettava un bonus per il mese di marzo e non l'avessero ancora richiesto, a pena di decadenza del diritto, lo devono richiedere entro 15 giorni dall'entrata in vigore del DL Rilancio.

CUMULABILITÀ → tutte queste misure:

- non sono cumulabili con i trattamenti di pensione e nemmeno in generale con il reddito di cittadinanza;
- sono invece cumulabili con le pensioni di invalidità; e sono cumulabili con il reddito di cittadinanza, se l'importo ricevuto è inferiore alla cifra del bonus: allora verrà portato per questi mesi al valore del bonus.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI → le indennità (bonus) non concorrono alla formazione del reddito.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (PROROGA)

(articolo 92 - DL 34/2020 Rilancio + articoli 1 e 15 - DL 22/2015)

Le indennità di disoccupazione per i lavoratori/trici dipendenti (NASPI) e per i Co.Co.Co (DIS-COLL) che scadevano nel periodo compreso tra il 1/3/2020 e il 30/4/2020 sono prorogate di sessanta giorni, a condizione che gli interessati non usufruiscano di ammortizzatori sociali per Covid19 o del Reddito di Emergenza.

Le mensilità aggiuntive hanno ciascuna il valore dell'ultima mensilità pagata. La proroga è automatica.



REDDITO DI EMERGENZA

(articolo 82 - DL 34/20 Rilancio)

Si tratta di una misura transitoria rivolta ai nuclei familiari. I requisiti richiesti sono:

- a) Residenza in Italia;
- b) ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 €;
- c) Patrimonio mobiliare anno 2019 non superiore a 10.000 € (incrementabile di 5.000 € per ogni altro componente del nucleo familiare, soglia massima 20.000 €, incrementabile di altri 5000 € se presente nel nucleo familiare una persona con disabilità grave ovvero non autosufficiente);
- d) Reddito (anche da lavoro dipendente, anche da ammortizzatori sociali) del mese di aprile 2020 non superiore a 400 € (incrementabili fino a 800 € in relazione ai componenti del nucleo familiare, ulteriormente incrementabili di 40 € se presenti persone disabili gravi o non autosufficienti).

Non compatibile con Reddito di Cittadinanza e con tutte le forme di sostegno al reddito (diverso da Cassa Integrazione e FIS) previste dal DL Cura Italia e dal DL Rilancio.

Valore del REM: da 400 a 800/840 € mensili a seconda della composizione del nucleo familiare) per due mesi.

- La domanda va fatta all'INPS, entro giugno 2020.

PERMESSI E CONGEDI

(articolo 23 - DL 18/20 Cura Italia + articolo 72 - DL 34/20 Rilancio)

a. Congedi retribuiti

Ne possono usufruire:

- **Lavoratori dipendenti privati e pubblici:** congedi da utilizzare fino a 30 giorni di congedo, retribuiti al 50% (contribuzione figurativa), nel periodo compreso tra il 5 marzo al 31 luglio 2020; i congedi possono essere continuativi o frazionati.
- **Lavoratori autonomi:** l'indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, ovvero (per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS) al 50% di 1/365 della retribuzione utile per l'indennità di maternità. I figli non devono superare i 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020.
In caso di disabilità grave, invece, (legge 104/92) non c'è limite di età del figlio da assistere, e oltre ai 30 giorni di congedo si potranno chiedere ulteriori giorni di permesso previsti dalla legge 104.

IMPORTANTE: I permessi possono essere presi da entrambi i genitori, anche alternandosi, in un limite complessivo di 30 giornate. Vengono concessi a condizione che l'altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore, o benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione di attività (ad esempio cassa integrazione).

- La domanda va fatta all'INPS (ad esclusione dei dipendenti pubblici che la devono inviare alla propria amministrazione)



b. Congedi non retribuiti

Ne possono usufruire i lavoratori dipendenti pubblici e privati con figli fino a 16 anni possono astenersi dal lavoro, senza retribuzione e senza contributi, ma con divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro e obbligo alla conservazione del posto di lavoro, fino al termine delle attività scolastiche o dei servizi educativi e della scuola per l'infanzia sospesi per emergenza Covid19.

Si tratta di congedi in aggiunta di quelli retribuiti.

IMPORTANTE: come nel caso dei congedi retribuiti, questi sono utilizzabili a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore o fruitore di sostegno al reddito per sospensione o chiusura di attività a causa dell'emergenza Covid19.

c. Permessi retribuiti legge 104/92

(riferimenti normativi articolo 24 - DL 18/20 Cura Italia; articolo 73 - DL 34/20 Rilancio)

I lavoratori dipendenti che assistono genitori, figli, parenti ed affini, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 della legge 104/92, hanno potuto utilizzare fino a 12 giornate aggiuntive di permesso retribuito per il periodo marzo/aprile 2020.

Il DL Rilancio riconosce nuovamente fino a 12 giorni complessivi di permessi aggiuntivi per il periodo maggio/giugno 2020.

Tutte queste misure si applicano sempre anche ai genitori affidatari.

BONUS BABY-SITTING O DI ISCRIZIONE A SCUOLE/CENTRI ESTIVI

(articolo 23 - DL 18/20 Cura Italia + articolo 72 - DL 34/20 Rilancio)

In alternativa ai congedi, i genitori **lavoratori dipendenti privati e pubblici e i lavoratori autonomi (sia iscritti alla Gestione Separata che iscritti alle casse private)** possono usufruire:

- a) del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
- b) in alternativa di un bonus per l'iscrizione a centri estivi, servizi socio educativi territoriali, servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia (iscrizione effettiva e comprovata).

Importo: questo bonus spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 €, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell'intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020).

Anche nel caso del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza, la prestazione spetta per l'accudimento dei **figli minori fino a 12 anni di età**. Questo limite non si applica ai figli con disabilità, in situazione di gravità accertata (secondo l'art. 4, comma 1, legge 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

I bonus **possono spettare anche** in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell'altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

Riguardo alla alternatività tra bonus e permesso, la situazione cambia se il genitore che ne ha fatto richiesta è stato autorizzato un permesso per un periodo fino a 15 giorni o oltre ai 15 giorni: a) senza superare i 15 giorni, può beneficiare dell'importo residuo del bonus; b) oltre i 15 giorni, non può beneficiare del bonus. Se invece non ha fatto richiesta di congedi, può raggiungere l'importo massimo di 1200 € per l'intero periodo.

➤ Il Bonus va richiesto all'INPS e viene erogato attraverso il Libretto Famiglia.

NOTA BENE: *l'importo del bonus è di 1000 € (e può raggiungere i 2000 €) per genitori solo ed esclusivamente appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, personale dei reparti sicurezza/difesa/soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Queste misure si applicano sempre anche ai genitori affidatari.

LAVORO AGILE

(articoli 39 e DL 18/20 Cura Italia + articolo 90 - DL 34/20 Rilancio + articoli 18/23 legge 81/2017)

Oltre al lavoro agile previsto per i dipendenti dal datore di lavoro, ci sono delle tipologie di lavoratori/trici che hanno uno specifico diritto al lavoro agile:

- il genitore con almeno un figlio minore di 14 anni, qualora nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore che non lavora o che fruisce di sostegno al reddito;
- la persona affetta da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92, oppure la persona che ha nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave;
- la persona immunodepressa o che convive con persone immunodepresse.

Tale diritto è per la durata dell'emergenza Covid19, "a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione" e anche in assenza di accordo individuale.